SENTENZA N.117/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **72635** R.G., introdotto con ricorso depositato in data 7.3.2020 nell'interesse di **(omissis)**, (c.f. (omissis) **poi riassunto dagli eredi (omissis)**, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Vairano Scalo (CE), via Leonardo Da Vinci n. 15 (pec: massimo.taffuri@avvocatismcv.it)

contro

- ASL CASERTA, in persona del Direttore p.t., con sede in Caserta, via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Alois e Carmine Di Monaco in virtù di deliberazione n. 1224 del 12.7.2024, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'UOC

Affari Legali aziendale in Caserta, in via Unità Italiana n. 28 (pec: carminedimonaco@pec.it)

nonché contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per l'accertamento

dell'inabilità del dante causa (omissis) ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 nonché del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con corresponsione degli arretrati in favore degli eredi dal primo giorno del mese successivo alla collocazione in pensione (29.7.2016), incrementati di interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevate le costituzioni in giudizio dell'INPS con memoria depositata il 6.4.2022 e della ASL Caserta con memoria depositata il 9.1.2025.

FATTO

- (omissis), in servizio presso la ASL Caserta dal 23.5.1983 al 28.7.2016, con mansione di infermiera pediatrica, ha presentato in data 29.1.2016 richiesta di pensione di inabilità *ex* art. 2, l. n. 335/1995, venendo sottoposta a visita medica, in data 26.7.2016, dalla Commissione di Verifica di Napoli;

- con verbale n. 24014 del 26.7.2016, in base ad una diagnosi di "*insufficienza renale cronica V stadio in trattamento dialitico sostitutivo, ipertensione arteriosa, anemia ed iperparatiroidismo secondario. Pregresso K mammella dx*", l'istante veniva dichiarata non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. *ex* art. 55^{octies} d. lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto, con precisazione che: non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex* art. 2 l. n. 335/95;

- in data 28.7.2016, la ASL di Caserta, preso atto del giudizio medico-legale, decretava la cessazione dal servizio con effetto dal 29.7.2019, senza procedere all'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 12, l. n. 335 cit.;

- pertanto, veniva notificato alla ricorrente in data 26.10.2016 il progetto di liquidazione della pensione diretta di inabilità, da cui risultavano gli anni di servizio

dal 23.5.1983 al 28.7.2016 per un totale di 33 anni, 2 mesi e 5 giorni;

- la (omissis)lamentava, in proposito, il disconoscimento dell'invocata inabilità sostenendo, in particolare, come l'infermità, accertata a suo carico, avrebbe, altresì, determinato un disturbo dell'adattamento con umore gravemente depresso ostativo all'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa;

- si doleva, per l'effetto, del conseguente trattamento pensionistico peggiorativo in luogo del più favorevole calcolo scaturente dall'attribuzione dell'invocato *bonus* contributivo, considerato, altresì, l'omesso accreditamento, da parte dell'INPS, di ulteriori 6 anni contributivi, attesa l'età di pensionamento (54 anni) e gli anni mancanti al 60° anni di età anagrafica (ossia l'età massima indicata dalla norma per la concessione del *bonus*);

- con comparsa del 6.4.2022, l'INPS ha dedotto, preliminarmente, come la ricorrente risultasse già titolare di pensione diretta di inabilità con decorrenza luglio 2016 e che, per l'effetto, avrebbe potuto astrattamente beneficiare soltanto di una mera integrazione della stessa; nel merito, ha, poi, eccepito l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario alla fruizione del beneficio

invocato;

- alla pubblica udienza del 13.1.2023, sono comparsi in aula l'avv. Enza Giacco, in sostituzione dell'avv. Massimo Taffuri, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Giacco ha chiesto CTU medica ai fini dell'accertamento dello stato di inabilità a ogni proficuo lavoro per malattia psichiatrica a carico della propria assistita. L'avv. Tellone non si è opposto;

- con ordinanza n. 15/2023, del 13.1.2023, questo Giudice chiedeva all'UML presso il Ministero della Salute in Roma di esprimere collegialmente, motivato parere medico legale sui seguenti quesiti: "*sussistenza o meno in capo alla sig.ra (omissis), alla data di cessazione dal servizio (29.07.2019), considerata l'infermità* "*insufficienza renale cronica V stadio in trattamento dialitico sostitutivo, ipertensione arteriosa, anemia ed iperparatiroidismo secondario; pregresso K mammella dx e del conseguente disturbo dell'adattamento con umore gravemente depresso*", *del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico d'inabilità*";

- a seguito del decesso di (omissis), avvenuto in data 6.1.2023, gli eredi (omissis) riassumevano il giudizio ai fini della prosecuzione della causa con atto del 6.7.2023;

- con comparsa di costituzione del 9.1.2025, la ASL di Caserta preliminarmente eccepiva:

a) il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo la propria estraneità ai fatti e alla pretesa di causa;

b) l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che avverso il verbale di non idoneità della Commissione Medica di Verifica di Napoli n. 24014 del 26.7.2016, l'istante avrebbe dovuto presentare ricorso alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza del Ministero della Difesa in Roma;

- nel merito, domandava il rigetto del ricorso per genericità, infondatezza e difetto di prova, con vittoria di spese;

- all'odierna pubblica udienza, presenti soltanto l'avv. Carmine Di Monaco per la ASL di Caserta e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, i quali si sono entrambi riportati alle proprie memorie difensive, concludendo come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, si dispone l'estromissione dal presente giudizio della ASL di Caserta per difetto di legittimazione passiva dovendo la pretesa azionata essere indirizzata unicamente nei confronti dell'INPS, quale Ente competente alla eventuale riliquidazione del

trattamento pensionistico con applicazione dei benefici di cui all' art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 e alle annesse statuizioni conseguenziali.

2. Nel merito, ai fini del decidere, occorre accertare la sussistenza, in favore di (omissis) (dante causa), del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95 ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici invocati e dei dovuti arretrati dal 29.7.2016 al 6.1.2023, in vista della loro trasmissibilità agli eredi odierni riassuntori.

2.1. A tal proposito, questo Giudice ha incaricato l'UML presso il Ministero della Salute di formulare motivato parere sul seguente quesito: "*sussistenza o meno in capo alla sig.ra (omissis), alla data di cessazione dal servizio (29.07.2019), considerata l'infermità "insufficienza renale cronica V stadio in trattamento dialitico sostitutivo, ipertensione arteriosa, anemia ed iperparatiroidismo secondario; pregresso K mammella dx e del conseguente disturbo dell'adattamento con umore gravemente depresso", del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico d'inabilità".*

In data 7.1.2026, l'incaricato organo peritale depositava il richiesto parere medico nel quale illustrava le valutazioni compiute per fornire motivata risposta al quesito posto in ordinanza.

Nella seduta del 13.5.2025, si è riunito il collegio medico legale composto dalla dott. Monica Di Marzo, specialista in medicina legale, dalla dott. Maria Teresa Sorrenti, specialista in medicina legale, e dal dott. Gianluigi Conte, specialista in psichiatria. Alle operazioni peritali, presente il CTP dell'INPS, dott.ssa Arianna Giovannetti; assente il CTP per le parti ricorrenti.

Esaminata tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria in atti relativa alla deceduta (omissis), l'incaricato collegio svolgeva le seguenti testuali osservazioni:

"*la storia medico legale di interesse ha inizio quando la ricorrente, in data 29.01.2016, presentava domanda di pensione di inabilità ai sensi della Legge n. 335/1995; successivamente, in data 26.07.2016 la Commissione Medica di Verifica del MEF di Napoli con diagnosi: "Insufficienza renale cronica V stadio in trattamento dialitico sostitutivo, ipertensione arteriosa, anemia ed iperparatiroidismo secondario. Pregresso K mammella dx" esprimeva il seguente giudizio medico legale:*

a) non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione ex art 55 del d.lgs 30/03/2001 n.165 ed al proficuo lavoro laddove previsto;

b) non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art 2 della legge n. 335/1995.

L'asl di caserta, preso atto del giudizio medico legale, decretava la cessazione dal servizio con effetto dal 29.07.2019, senza procedere all'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, legge n. 335/1995.

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra (omissis)ha lamentato il disconoscimento dell'invocata inabilità ai sensi della Legge N. 335/1995 sostenendo, in particolare, come il giudizio diagnostico accertato a suo carico, avrebbe, altresì, determinato un disturbo d'adattamento con umore gravemente depresso, ostativo all'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa.

A parere dello scrivente Ufficio Medico legale, dagli accertamenti esperiti (videat psichiatrico su atti a cura del dott. Gianluigi Conte, esperto esterno), dai rilievi clinici e documentali, è individuabile un complesso psicopatologico di rilevante importanza clinica.

Tuttavia, il concetto di inabilità assoluta e permanente deve identificarsi con uno stato di fatto caratterizzato

dall'assenza di una capacità lavorativa tale da consentire un'attività redditizia senza usura psicofisica oltre le proprie forze.

L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa deve risultare completa nel senso di determinare una esclusione del soggetto dal mondo del lavoro al solo titolo della condizione invalidante.

Nel caso de quo, nonostante possano essere ritenute rilevanti sia l'insufficienza renale cronica V stadio in trattamento dialitico sostitutivo successivamente trattata con trapianto, sia la neoplasia per K mammella a destra nonchè il disturbo dell'adattamento con umore marcatamente depresso, dette patologie ed infermità non comprimono in maniera significativa lo stato di inabilità, ovvero, l'autonomia gestionale e relazionale in misura tale da rendere la signora (omissis)inidonea a qualsiasi attività lavorativa".

Conclusivamente affermava che: "*la complessità del giudizio diagnostico non permette di riconoscere il requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12, L. n. 335/1995 ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico d'inabilità, dalla data di cessazione dal servizio: 29.07.2019*".

3. Le valutazioni dell'incaricato organo peritale appaiono in questa sede condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi da quanto dedotto, eccepito e documentalmente prodotto a cura del difensore dei ricorrenti attraverso gli scritti depositati. In essi, in particolare, si rileva una generica e parziale contestazione degli esiti della CTU, non supportata da elementi idonei a smentire le motivazioni dell'organo peritale, ad esempio, attraverso la rilevazione di incongruenze e/o profili di contraddittorietà o irragionevolezza dell'*iter* argomentativo seguito.

Del resto, i referti sanitari riversati in giudizio dai difensori dei riassuntori, ancorché comprovanti patologie a carico del dante causa (omissis), non dimostrano, con elevata probabilità, la sussistenza di un'incapacità tale da impedire alla stessa lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

4. Alla stregua di quanto illustrato, si ritiene non sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento dell'invocata pensione d'inabilità in favore di (omissis) e, per l'effetto, il ricorso in riassunzione proposto dagli odierni eredi dev'essere respinto.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. In via preliminare, estromette la ASL di Caserta per difetto di legittimazione passiva;

2. Nel merito, respinge il ricorso nei termini di cui in parte motiva;

3. Condanna le parti soccombenti al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 460,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.05.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

	Firma digitale	